



DELIBERA 132/2024

Oggetto: Applicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", per le concessioni ivi previste vigenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Avvio delle procedure di evidenza pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii;
VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell'art. 8 c.1 lettera f) della legge n. 124/2015;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1° febbraio 2021, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il vigente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e, in particolare, l'art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di bandi);
VISTO il Codice della navigazione di cui al regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 ed il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328; _
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ssmmii;
VISTO il D.L. n. 400 del 5/10/1993 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della L. n. 494 del 4/12/1993 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" e successive modifiche e integrazioni, nonché i successivi D.M. di attuazione;
VISTA la Legge 8 luglio 2003 n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;
VISTE le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 con le quali, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;
2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati inseguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto;



3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che – nell'abrogare tra l'altro i punti pregnanti in materia fissati dalla legge n. 145/2018 e dal dl 34/2020 – all'art. 3 co. 1 ha previsto che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio...; i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;

VISTA la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 del c.d. dl milleproroghe ed particolare l'art. 12 comma 6-sexies che all'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha apportato le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 », ed al comma 3 del medesimo art. 3 ha previsto che in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il ((31 dicembre 2024)), connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il ((31 dicembre 2025));

VISTO il parere motivato trasmesso dalla Commissione Europea allo Stato Italiano in merito al c.d. decreto milleproroghe sulla nuova scadenza adottata e sul divieto di procedere all'emanazione di nuovi bandi in assenza delle linee guida normative, con cui ha espressamente evidenziato che «adottando la legge 14/2023, il legislatore italiano riproduce le misure precedenti e mantiene la validità delle 'concessioni balneari' in contrasto con il diritto dell'Unione»;

CONSIDERATO che:

- con la sentenza 23 novembre 2023 n. 32559, la Corte di Cassazione ha annullato una delle sopra-menzionate sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, i cui principi sono stati comunque recepiti nella versione originaria dell'art. 3 della l. n. 118/2022;
- con nota n. m_inf_AB007AB acquisita al prot. ADSP al n. 007636.29.12.2023 il Ministero Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Registro Ufficiale U 0007636.2912.2023, evidenziava tra l'altro *che esistono ragioni oggettive, della già decretata necessità di consentire al Governo di terminare le operazioni di interlocuzioni con la Commissione, per comprendere le misure da adottare per dare attuazione al diritto dell'Unione..... l'esigenza prioritaria è procedere alla compiuta definizione dei criteri di computo della scarsità della risorsa, in*



collaborazione con gli Enti concedenti, nonché il successivo assetto delle gare che dovrà, evidentemente, essere calibrato sugli esiti dell'attività ricognitiva e metodologica sulla scarsità della risorsa;

- nell'ambito della nota suddetta, veniva altresì segnalato della interlocuzione in corso con gli Organi europei, a cui poi si è dato corso con lettera Parere Motivato m_inf.ufflegisl.0002130.16-01-2024 trasmessa alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea-Ufficio Infrazioni, concorrenza e aiuti di Stato in cui evidenziava tra l'altro *che entrambe le disposizioni di proroga di cui alla legge 118 del 2022 e al decreto – legge n. 198 del 2022, con la relativa legge di conversione n. 14 del 2023 appaiono definite dal punto di vista temporale e motivate dall'esigenza di completare gli approfondimenti istruttori e i percorsi procedurali necessari a chiarire le modalità di applicazione della direttiva sui servizi al settore di interesse;*
- nonostante le puntuali osservazioni di Organi nazionali la AdSP ha ricevuto segnalazione della AGCOM con la quale la suddetta Autorità comunicava che la deliberazione AdSP MTC n. 52/2023 inerente la materia e successivi atti correlati si ponevano in contrasto con l'art 49 TFUE nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'art 12 della cd. Direttiva Servizi; rispetto a tale segnalazione la AdSP ha posto quesito al Ministero vigilante e alla PCM Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea-Ufficio Infrazioni, concorrenza e aiuti di Stato con nota n. 9029 del 26/03/2024;
- allo stato non risultano pervenuti riscontri dagli Organi centrali e pertanto, anche al fine di evitare l'avvio di una fase contenziosa con la AGCOM, occorre valutare di dare avvio agli iter amministrativi per le procedure di evidenza pubblica, volti all'affidamento della gestione del demanio in ossequio ai principi testé enucleati, con un atto di indirizzo nel quale sia fornito un quadro compiuto della situazione delle concessioni in essere e siano chiarite le procedure che si intende espletare per l'assegnazione delle concessioni demaniali in una ottica di riordino della situazione attuale, in linea con le indicazioni provenienti dalle norme euro-unitarie e dalla giurisprudenza sopra citate, nonché dai principi e criteri direttivi sanciti all'art. 4 della l. n. 118/2022;

CONSIDERATO altresì che:

- il Pua adottato con delibera di Giunta Regionale del 20.12.2022 n. 712 riporta correttamente "la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale è riferita a tutte le attività e compiti individuati dalla lett. L) comma 2, art 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995". Per il combinato disposto degli artt. 40,41,42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e della sopra citata lettera l) comma 2, art 105 del D.lgs. 112/98 i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo e sono competenti per territorio, ai sensi della lettera a) comma 1 art 3 della legge Regionale 22 giugno 2017 n. 19 nella predisposizione dei propri Piani Attuativi di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD);
- in particolare per la costa di Napoli con Ods n. 11 del 03/10/2023 è stato individuato un gruppo di lavoro provvedendo al censimento delle concessioni demaniali marittime in essere ad uso turistico ricreativo, raggruppate, per esigenze sistematiche di ricognizione in categorie omogenee; ed all'individuazione del grado di contendibilità delle concessioni demaniali marittime in essere, all'esito di sopralluoghi volti alla verifica degli accessi alle aree demaniali marittime sulla base della morfologia del territorio costiero della città Napoli; con nota n. 29781 del 8/11/2023 è stata indetta conferenza di servizi per Esame degli interessi pubblici coinvolti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio delle concessioni d.m. ex art. 36 del C.d.N. -e acquisizione dei pareri preliminari all'espletamento dei bandi di affidamento per il settore turistico ricreativo di cui al comma 1 art 1 L. 494/93 nell'ambito del territorio del comune di Napoli, sulla scorta degli attuali assetti stante l'assenza del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo del Comune di Napoli come chiarito sopra e la Soprintendenza con nota assunta al prot. AdSP al n. 30738 del 17/11/2024 ha subordinato il proprio parere alla verifica della legittimità edilizia e paesaggistica; con nota avente prot. CSB-0000082-P-06/02/2024 e assunto al protocollo di questa AdSP al n° 3635 del 7/2/2024 il Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e



rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli- Coroglio (DPCM 30 novembre 2021) ha espresso parere *non favorevole*. In detto parere si rileva che quasi l'intera area soggetta all'attività gestoria della scrivente AdSP è oggetto di intervento rientrando nel Sito potenzialmente inquinato di Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio individuato ai sensi del Dlgs 152/06 – D.M. 08/08/2014 G.U. n°195 del 23/8/2014 (ridefinizione del perimetro D.M. 31/08/2001) Lotto 4 (UI 1a, 1e1 e 1e2) e, pertanto, risultano sottoposte alla disciplina dello Stralcio Urbanistico del Programma di risanamento Ambientale e di rigenerazione Urbana (PRARU) di cui all'art. 33 del D.L. n°133/2014, approvato con il Dpr 3/8/2019 e, su di esse non possono essere rilasciate concessioni d.m. di cui all'art. 1 comma 1 della l.494/93. In particolare tale area di intervento rientra nell'Area Tematica 1, unità di intervento 1°, disciplinata dall'art. 13 delle norme di attuazione dello Stralcio Urbanistico del PRARU. Le aree in argomento sono assoggettate a spiaggia pubblica senza realizzazione di nuove volumetrie. Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 "Il Praru è attuato dal Commissario Straordinario del Governo per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana del sito Bagnoli-Coroglio di cui all'art. 33 del D.L. n°133/2014, il quale si avvale di Invitalia S.p.A. quale Soggetto Attuatore individuato dal comma 12 della precitata norma" e ai sensi dell'art. 12 comma 3 "Gli interventi previsti dal PRARU sono attuati direttamente dal Soggetto Attuatore o da terzi, enti pubblici e da privati, singoli o consorziati, dal primo individuati e/o selezionati nel rispetto delle norme di legge" e che detti interventi Si prevede che l'esecuzione degli interventi di bonifica nelle suddette macro-aree avrà inizio a partire *da gennaio 2026*. Anche il Comune di Napoli sez. Area Urbanistica con nota acquisita al protocollo ADSP al n. 11001 del 15/04/2024 ha confermato tale orientamento laddove ribadisce che per le aree ricomprese nel SRIN gli interventi possono essere attuati "direttamente dal Soggetto attuatore o da terzi, enti pubblici e da privati, singoli o consorziati, dal primo individuati e/o selezionati nel rispetto delle norme di legge";

- che in attuazione nella previsione di opere nell'ambito degli interventi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan), definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea, in data 13.07.2021, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 settembre 2021 al n. 2660, è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che nell'Allegato 1, nell'ambito del PNIC - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici – che prevede per quanto qui rileva per il Porto di Salerno la realizzazione dei lavori di prolungamento del Molo Manfredi, che comporterà in fase successiva di completa esecuzione conforme al Voto del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del 20 giugno 2023 n. 27/2023 una revisione degli utilizzi complessivi, ivi compreso il comparto di S. Teresa, attualmente occupati da pontili destinati alla nautica da diporto;

RILEVATO che per quanto in premessa l'avvio delle procedure di cui sopra dovranno tener anche conto:

- a) per le zone interessate dalla programmata e prossima realizzazione di infrastrutture portuali e banchinamenti, e che andranno ad incidere sulla vigenza delle concessioni per pontili e specchi acquei, giacché l'ubicazione delle preesistenti concessioni potrebbe confliggere con le attività di esecuzione degli stessi di cui al PNRR ed esecuzione dei lavori successivi di completamento; specificamente per il Porto di Salerno la realizzazione dei lavori di prolungamento del Molo Manfredi, che comporterà in fase di completa esecuzione conforme al Voto del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del 20 giugno 2023 n. 27/2023 una revisione degli utilizzi complessivi, ivi compreso il comparto di S. Teresa, attualmente occupati da pontili destinati alla nautica da diporto;
- b) per le zone interessate dall'intervento nel Sito potenzialmente inquinato di Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio individuato ai sensi del Dlgs 152/06 – D.M. 08/08/2014 G.U. n°195 del 23/8/2014 (ridefinizione del perimetro D.M. 31/08/2001) Lotto 4 (UI 1a, 1e1 e 1e2) e, pertanto, risultano sottoposte alla disciplina dello Stralcio Urbanistico del Programma di risanamento Ambientale e di rigenerazione Urbana (PRARU) di cui all'art. 33 del D.L. n°133/2014, approvato con il Dpr 3/8/2019 che avrà avvio dal gennaio 2026, come ribadito anche dal Comune di Napoli sez urbanistica con nota acquisita al prot. ADSP al n.11001 del 15/04/2024;
- c) per quelle zone interessate dalla Conferenza di servizi di cui sopra, indetta in data 8/11/2023, per le quali è necessaria l'acquisizione del parere della Soprintendenza di Napoli, ad esclusione delle aree scoperte e specchi acquei liberi, salvo diversi atti rilevanti;



RITENUTO che a fronte della ricostruzione sopra operata, l'avvio dei procedimenti esecutivi con un atto di indirizzo consentirà all'ADSP di avviare le procedure, con le precisazioni per le ipotesi descritte ai punti a), b), e c), evidenziando che la scadenza delle concessioni in capo agli attuali concessionari andrebbe commisurata per il tempo necessario a concludere i procedimenti di evidenza pubblica e in parallelo, di valutare eventuali istanze ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav. e 24 rcn (solo riferite ad indifferibili esigenze di carattere tecnico) che dovessero essere presentate in vista della stagione 2024. Il tutto, nel perseguimento di rilevanti interessi pubblici, individuabili nell'esigenza di mantenere il demanio utilizzato e quindi produttivo – ed in invarianza delle previsioni di bilancio -, anche nelle more di tali procedure e nella necessità di salvaguardare l'esperimento, anche per la stagione 2024, di attività centrali per l'economia e il suo indotto;
PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e sui correlati atti e documenti, dai dirigenti dell'ufficio a mezzo di sottoscrizione della stessa;

**Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Amministrazione
Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale
Dr. Ugo Vestri**

**Il Dirigente dell'Ufficio Porti
di Salerno e Castellammare di Stabia
Dr. Giovanni Annunziata**

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. C) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.;

**Il Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi**

DELIBERA

richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di disporre l'annullamento della delibera n. 52/2023 AdSP MTC;
2. di disporre, attesa la necessità di dare corso ai procedimenti funzionali ad assolvere all'esigenza sopra rappresentata e come indicato anche dalla AGCOM, l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica volte all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime di cui alla legge n. 118/2022 onde poterle concludere nel corrente anno, nel perseguimento degli obiettivi illustrati nel presente atto;
3. di attivare tali procedure in conformità con i principi del cod. nav. e quelli trasversali di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. In particolare, le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e/o gli avvisi di pubblicazione inerenti a procedure ad istanza di parte coerenti con lo spirito e le finalità del presente atto dovranno indicare a titolo di esempio non esaustivo:
 - a. le aree demaniali marittime che saranno oggetto di concessione, precisandone quindi le specifiche catastali di riferimento e le peculiarità dell'area medesima;
 - b. la durata massima del rapporto concessorio a decorrere dalla sottoscrizione del relativo atto di concessione;
 - c. il canone concessorio dovuto sulla base della normativa vigente, salvi ovviamente gli aggiornamenti ex lege degli stessi;
 - d. la procedura di aggiudicazione seguirà i principi del cod. nav., della l. n. 118/2022 e quelli di trasparenza, imparzialità e non discriminazione;
4. di disporre, altresì, che, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" e ss.mm.ii., e nel contempo tenuto conto dell'esigenza di garantire certezza agli usi del demanio marittimo, sia al fine di consentire il rispetto dei tempi tecnici necessari per una transizione tra vecchi e nuovi rapporti; sia per garantire la prosecuzione delle attività riferite alla stagione 2024 e d'altra parte, di assicurare che il demanio non rimanga incustodito o inutilizzato – ed in invarianza delle previsioni di bilancio-, venga rilasciato specifico atto provvisorio per i rapporti concessori di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993 e legge n. 118/2022, nelle more della conclusione delle procedure prevista, anche



per garantire la certezza delle entrate erariali connesse al corrente esercizio finanziario, e per le esigenze del sistema SID anno 2024;

5. che in relazione ai lavori ed al piano di intervento ivi descritti, ed alle tematiche connesse ad una revisione dell'assetto discendente, per le sole aree e specchi acquei indicate nei punti a) e b) in premessa, di non poter avviare le procedure di cui alla legge n. 118/2022 valutando – in relazione all'avanzamento dei lavori e dello stato delle aree e specchi acquei disponibili – gli atti provvisori funzionali alle esigenze descritte, e vincolando in ogni caso le attività in funzione dei lavori e degli interventi di riqualificazione indicati in premessa;
6. di dare atto che in relazione alla Conferenza di servizi indetta in data 8.11.2023 con protocollo n. 29781 per la costa di Napoli, le concessioni ubicate nelle aree di cui al punto c) in premessa, nelle more del previsto parere della Soprintendenza – ed in mancanza di diversi atti di rilievo per le fattispecie che dovessero nelle more acquisirsi-, le procedure potranno avviarsi solo per le aree e specchi acquei non impegnati da opere;
7. di procedere, per ipotesi oggetto di specifiche sentenze del Giudice amministrativo, come da dispositivo in sentenza;
8. di valutare eventuali istanze ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav. e 24 rcn (solo riferite ad indifferibili esigenze di carattere tecnico) che dovessero essere presentate in vista della stagione 2024;
9. di inserire negli atti provvisori specifica clausola con cui il singolo concessionario venga informato della possibilità per l'AdSP - MTC di attivare il procedimento per il ritiro dell'atto, specificando che la attestazione viene rilasciata al solo fine di garantire la certezza giuridica del rapporto per consentire la liquidazione dei canoni e imposte di legge anno 2024, nelle more della conclusione delle procedure, ed avendo il concessionario tra l'altro piena consapevolezza che, in relazione all'applicazione della l. n. 118/2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" e ss.mm.ii. sono in atto pertinenti valutazioni alla luce del diritto dell'Unione europea, da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea-Ufficio Infrazioni, concorrenza e aiuti di Stato. Inoltre, in ogni caso, clausole che indichino il permanere dei vincoli in caso di revoca in funzione di lavori e/o pertinenti norme di pianificazione e/o programmatiche, e altre esigenze di pubblico interesse;
10. di ricalcolare il valore della concessione demaniale marittima, con riferimento alla durata, ai fini del versamento dell'imposta di registro, e sollecitare il concessionario a dare luogo al relativo pagamento;
11. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
12. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
 - all'Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale;
 - all'Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;
 - al R.P.C.T. e all'Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente, nonché per la notifica del presente atto.

09.05.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria generale@porto.napoli.it
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autorita portuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633